

Tribunale di Taranto

Sezione Lavoro

Repubblica Italiana

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della **dott.ssa Elvira PALMA**, in esito alle note scritte depositate in ottemperanza al provvedimento emesso da questo giudice in data 25/06/2020 ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lett.h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 con fissazione dell'udienza cartolare in data 2/07/2020, nella causa avente ad oggetto: “*ripetizione indebito*”, iscritta al n. 7238 r.g. 2018 tra

MURCIANO Giuseppe, (Avv. Eliana Ungaro)

- *Ricorrente* -

contro

I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (Avv. Antonio Andriulli)

- *Resistente* -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 83, co.7°, lett.h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18

Con ricorso, depositato il 4.9.2018, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere titolare di trattamento pensionistico (cat. VO n. 10086932) a carico dell'Inps con decorrenza 1.10.2017 ha dedotto di aver ricevuto, in data 21.12.2017, da parte di detto Istituto una nota con la quale si comunicava che a seguito del ricalcolo della pensione in godimento dal 1.10.2010 si era verificato un debito a suo carico pari ad euro 6776,98 sino al 31.1.2018, a seguito della “*rettifica della misura delle retribuzioni pensionabili anni 2004/2005/2006 operata con comunicazioni del datore di lavoro per accertamento ispettivo avviato nel 2012*”; che l'annunciata ripetizione ad opera dell'Inps doveva ritenersi



illegittima, sia perchè effettuata oltre il termine annuale concesso dall'art. 13 l. 412/91 all'Inps per la verifica dei dati reddituali in suo possesso, sia perché non poteva ravvisarsi nella specie alcun dolo del pensionato, come precisato dalla copiosa giurisprudenza di legittimità; tanto premesso ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo tribunale in funzione di giudice del lavoro, l'Inps al fine di sentir dichiarare l'illegittimità di tale ripetizione, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore anticipante.

L'Inps, costituitosi, ha contestato la fondatezza della domanda della quale ha chiesto il rigetto, eccependo trovare origine l'indebito dall'aggiornamento della posizione contributiva del ricorrente, conseguente a verifiche ispettive effettuate nel 2012 presso l'ex-datore di lavoro, Compagnia Portuale Neptunia, in esito alle quali era emerso che i dati retributivi erano stati indicati erroneamente, poiché le retribuzioni effettivamente corrisposte erano risultate inferiori a quelle comunicate all'Inps con le dichiarazioni EMENS.

Istruita documentalmente, la causa, all'odierna udienza, è stata decisa.

-----*****-----

La domanda diretta ad ottenere una pronuncia che dichiarare non esser dovuto alcunché in favore dell'Inps a titolo di restituzione somme erroneamente corrisposte in favore del ricorrente nel periodo dal 1.10.2010 al 31.1.2018, è infondata e va rigettata.

Va premesso che, la materia dell'indebito pensionistico è regolata da una disciplina speciale, derogatoria alla normativa generale dell'art. 2033 c.c.: tale disciplina è stata oggetto di una serie di disposizioni, che si sono succedute nel tempo, e cioè le norme di cui la ricorrente invoca l'applicabilità, in particolare, gli artt. 52 L. 88/1989 e 13 L. 412/1991, dichiarato quest'ultimo norma innovativa, e non di mera interpretazione



autentica del citato art. 52, dalla Corte Costituzionale, così da valere solo successivamente alla sua entrata in vigore, in considerazione delle disposizioni maggiormente restrittive introdotte rispetto al testo dell'art. 52 stesso.

Inoltre le leggi 23 dicembre 1996, n. 662 e 28 dicembre 2001, n. 448 hanno dettato, con effetto retroattivo ed in via transitoria, una disciplina di carattere globalmente sostitutivo di quella prevista dalle disposizioni sopra richiamate, da applicarsi a pagamenti indebiti di prestazioni previdenziali effettuati fino al 31 dicembre 2000.

Per i pagamenti indebiti di pensione effettuati dal 1° gennaio 2001 trova, infatti, nuovamente applicazione la disciplina di regime di cui all'art. 13, l. 412/1991, che così dispone. *“Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”*.

Ora, premesso che può procedersi al recupero delle somme indebitamente percepite, senza alcuna limitazione temporale, solo nell'ipotesi in cui l'indebito consegua alla omessa o incompleta segnalazione da parte dell'interessato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già a conoscenza dell'Istituto avendo il legislatore equiparato la omissione al dolo, v'è da dire che, secondo l'orientamento costante della suprema Corte, il riconoscimento del dolo deve comunque essere effettuato con estrema scrupolosità verificando



cioè la ricorrenza, nella singola fattispecie, della preordinazione fraudolenta in danno dell'Istituto erogatore, valutando, a tal fine, anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita (sul punto, cfr. anche circolare Inps circ. 96/1997, richiamata nella successiva 84/2002).

Va altresì dato atto del recente orientamento della Suprema Corte in materia di indebito previdenziale, secondo cui “ *il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall'istituto convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate*” (cfr. Cass. Sez. Un. 8046/2010, Cass., 198/2011 e 1228/2011).

Quanto poi ai pagamenti indebiti determinati da erronea valutazione dei redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, va rilevato essere tale aspetto disciplinato dal comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412 che pone in capo all'Inps l'onere di verificare annualmente le situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali e fissa un termine entro il quale si deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate.

Alla luce del principio enunciato con la sentenza della Corte Costituzionale n. 166/96 così come applicato dalla Corte di Cassazione, il termine indicato al citato comma 2 è stato assunto come riferimento per stabilire i limiti entro cui può essere consentito il recupero delle somme indebitamente erogate anche a causa della mancata o erronea valutazione



di redditi di cui l'Istituto ha avuto conoscenza successivamente al provvedimento di liquidazione. Tale norma, dunque, ha introdotto un termine per il recupero delle somme indebite per ragioni reddituali del pensionato, termine fissato appunto nell'anno successivo al pagamento, il cui rigore in epoca successiva ai fatti di causa è stato attenuato dall'art. 16 co. 8 DL 5/2012, che ha inserito un comma 2-*bis* all'art. 13.

In particolare, è stata affrontata dalla S.C. l'ipotesi in cui l'errore del provvedimento di liquidazione dipenda dalla inesatta trasmissione dei dati rilevanti per il computo della pensione da parte del datore di lavoro nonché, più in generale, la questione della imputabilità o meno all'ente previdenziale dell'errore derivato dal fatto di un terzo. Ebbene, premesso che il dolo del beneficiario consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto (non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente: cfr. Cass., 03.02.2004, n. 1978), deve innanzitutto ritenersi che il criterio per la imputabilità dell'errore all'ente erogatore della prestazione è costituito dalla disponibilità o meno da parte dell'ente dei dati rilevanti alla corretta liquidazione della pensione (cfr. anche Cass. nn. 3334/2005 e 25309/09).

E' stato poi condivisibilmente escluso che l'Istituto abbia, altresì, un onere di verifica dei dati di cui dispone, sicché l'errore derivante dalla omissione di tale verifica non è conseguentemente ad esso imputabile ai fini del suddetto articolo.

Infatti il preteso onere di controllo dell'ente previdenziale sui dati trasmessi dai soggetti del rapporto assicurativo in punto di posizione contributiva dell'assicurato non trova fondamento nella disciplina dell'indebito previdenziale, atteso che la verifica della posizione



contributiva richiederebbe un contraddittorio con il datore di lavoro (ed una possibilità di controllo delle sue comunicazioni) che non trova riscontro nella procedura amministrativa di liquidazione della prestazione e che, anzi, appare difficilmente conciliabile con il termine a provvedere di 120 giorni *ex art 7 L. 533/73*.

Del resto avendo riguardo al criterio generate, sopra esposto, della disponibilità dei dati rilevanti, l'onere di verifica della esattezza della posizione contributiva aperta presso l'ente previdenziale dovrebbe essere posto a carico dell'assicurato, a diretta conoscenza del periodo assicurabile e delle retribuzioni percepite, piuttosto che dell'Istituto previdenziale.

Pertanto, come già statuito da questo tribunale in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente (cfr. Dott. Magazzino, sentenza 26.6.2019; dott. De Napoli, sentenza del 04.6.2019), la cui motivazione in parte si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nel caso di specie <<in assenza di alcuna specifica contestazione *ex adverso*, deve ritenersi la legittimità dell'aggiornamento della posizione contributiva del ricorrente, essendo emerso che le retribuzioni effettivamente corrisposte erano risultate inferiori a quelle comunicate all'INPS dall'ex-datore di lavoro (COMPAGNIA PORTUALE "NEPTUNIA"), con le dichiarazioni EMENS, giusta quanto emerso in esito alle verifiche ispettive effettuate nel 2012.

Conseguentemente è da rigettare la domanda, in quanto tesa ad ottenere la irripetibilità dei ratei di pensione indebitamente erogati, in ragione del difetto di una delle condizioni della pretesa irripetibilità, consistente nella imputabilità dell'errore all'ente erogatore.

Deve invero rimarcarsi la mancanza di idonea e specifica contestazione da parte del ricorrente delle specifiche circostanze esposte dall'INPS, essendo evidente la necessità che la parte onerata prenda posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti specificamente posti *ex adverso* a fondamento delle proprie argomentazioni, altrimenti gli stessi



debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, e ciò anche nell'ipotesi di generici dinieghi, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (*sic* CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896), ovviamente con riferimento alle circostanze che siano da ritenersi ragionevolmente note alla parte (*sic* CASS. SEZ. III, 18 LUGLIO 2016 N° 14652).

Trattasi, ovviamente, di onere posto a carico anche della parte ricorrente, atteso che: *“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.. Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata”* (*sic* CASS. LAV. 13 GIUGNO 2005 N° 12636).

Anche CASS. LAV. 5 MARZO 2003 N° 3245, peraltro, ha statuito che: *“Il sistema di preclusioni su cui fonda il rito del lavoro (come il rito civile riformato) comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto che sia) un onere di allegazione (e di prova), il corretto sviluppo della*



dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile (e perciò nel corso dell'udienza di cui all'art. 420 cod. proc. civ., se non ha potuto farlo nell'atto introduttivo), atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 bis cod. proc. civ., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione (e prova) gravino anche sul convenuto”.

Inoltre è stato condivisibilmente statuito che: *“I fatti allegati da una parte possono essere considerati “pacifici”, esonerando la parte sulla quale grava il relativo onere, dalla necessità di fornirne la relativa prova, quando l'altra parte abbia impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti medesimi”* (sic CASS. SEZ. II, 5 MARZO 2002 N° 3175 e C ASS. SEZ. II, 5 LUGLIO 2002 N° 9741; cfr. anche CASS. SEZ. III, 6 FEBBRAIO 2004 N° 2299 e C ASS. LAV., 5 AGOSTO 2004 N° 15107).

Ed ancora, occorre considerare che: *“Il comportamento processuale (nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore) o extraprocessuale delle parti, può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito che, con riguardo a tale valutazione, è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione”* (CASS. SEZ. III, 26 GIUGNO 2007 N° 14748).

Infine, va rimarcato che la non contestazione di un fatto, ad opera della parte che ne abbia l'onere, è irreversibile (sic CASS. SEZ. III, 13 MARZO 2012 N° 3951), non potendo quindi essere formulata



successivamente, nel corso del giudizio, atteso che, nel rito del lavoro le parti concorrono a delineare la materia controversa, *maxime* in relazione ai fatti costitutivi (o estintivi) del diritto azionato (cfr. CASS. LAV. 9 FEBBRAIO 2012 N° 1878), e ciò anche anteriormente alla formale introduzione del principio di “non contestazione” a seguito della modifica dell’art. 115 c.p.c. (*sic* CASS. SEZ. III, 6 OTTOBRE 2015 N° 19896)>>.

Tanto determina la legittimità del recupero effettuato ai danni del ricorrente e l’infondatezza del ricorso.

Al rigetto del ricorso -in presenza di dichiarazione reddituale attestante la sussistenza delle condizioni previste per l’esonero del soccombente dal rimborso a norma dell’art. 152 disp. att., nel testo risultante a seguito della sentenza costituzionale n. 134 del 1994, essendo applicabile la modificazione introdotta dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, ultimo comma, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, risultando il giudizio introdotto dopo il 2 ottobre 2003 (di entrata in vigore del decreto)- non consegue la condanna al pagamento delle spese di lite.

p.q.m.

rigetta la domanda;

nulla per le spese.

Taranto, 2 luglio 2020

Il Tribunale – Giudice del Lavoro

(dott. ssa *Elvira PALMA*)

